



P.L. N. 113

Emendamento:

Dopo l'art. 1 sono è inserito il seguenti articolo:

Art. 1-bis Disposizione in materia di indennità dei sindaci.

1. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2022, Legge di stabilità 2022, sono sostituite dalle seguenti :<.d) 70 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;>>


RELAZIONE

Si intende apportare una piccola modifica alla legge di Legge di stabilità 2022. In attesa di una revisione complessiva dello status degli amministratori locali è necessario porre rimedio alla irragionevole disparità di trattamento fra sindaci di comuni capoluogo e sindaci di alcuni dei comuni più importanti della regione. Ad oggi è infatti previsto che al sindaco di un comune di popolazione superiore ai 30.000 abitanti spetti un compenso pari alla metà, o poco più, di quanto spetti al sindaco di un comune capoluogo con una popolazione avente una popolazione pari ad un quinto o addirittura un dodicesimo.

La spesa per l'indennità spettante ai presidenti di provincia non comporta nuovi oneri per la regione poiché è a carico delle province, che comunque non avranno maggiori oneri rispetto agli attuali perché il costo delle indennità dei presidenti è inferiore a quello per gli amministratori straordinari a cui subentreranno.

La disciplina della materia sulle indennità spettanti ai sindaci è stata collocata sia a livello nazionale che regionale all'interno delle leggi di bilancio. La misura delle indennità spettante agli amministratori degli enti locali è stata ridefinita per gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario con la legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022. Quella spettante agli amministratori degli enti locali della Sardegna è stata ridefinita invece con la legge di stabilità 2022.-2024.

La norma. non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò in quanto non è necessario prevedere un incrementare di risorse perché l'incidenza della modifica normativa sarà poco rilevante, consistendo in una riduzione, di poco superiore ai 500 euro per la gran parte degli altri comuni, del contributo erogato annualmente dalla Regione per il funzionamento degli istituti democratici locali. Vi è da aggiungere inoltre che il contributo concesso ai comuni è soggetto a rendicontazione ed erogato in misura non superiore a quanto effettivamente utilizzato. Dalla Determinazione del dirigente del Servizio Enti locali della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze n. 3.211 del 1° luglio 2025 risulta che nel 2025 verrà impegnata solamente la somma di € 9.655.460 dei 15.000.000 stanziati.



PL 113

Integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione).

Presentatori dell'emendamento: Solinas Antonio *CORRIAS, FUNDONI, PIANU - AERIU*

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Testo dell'emendamento:

Dopo l'art. 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis Integrazione all'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, in materia di Composizione degli uffici di Gabinetto degli assessori.

1. Al comma 1, lettera d) dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988 il periodo: << da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato secondo le modalità di cui alla legge regionale n. 2 del 2014.>> è sostituito dal seguente: << da collaboratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e limitatamente ad una delle tre unità con rapporto di lavoro autonomo, mediante convenzione di diritto privato, fermo restando, in ogni caso, che la misura del compenso non può superare quella spettante con contratto di lavoro dipendente.>>

RELAZIONE

Cagliari, 6 agosto 2025

F.to
SOLINAS Antonio

Antonio Solinas
Corrias
Funconi
Pianu - Aeriù

